



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

SACO - AOO SACO
REGISTRO UFFICIALE
0020099 - 23/12/2009

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, pubblicato nella GUCE 20 luglio 2007, che detta gli obiettivi ed i principi della produzione biologica nonché le norme di produzione, di etichettatura e di pubblicità dei prodotti, con l'obbligatorietà dell'uso del logo comunitario in etichetta, sue modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il documento del Consiglio dell'Unione Europea n. 13129/04 denominato "*Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici - Conclusione del Consiglio*" del 18 ottobre 2004;

VISTO l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;

VISTO il comma 87 art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con il quale, nell'ambito del citato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, è stato istituito l'apposito capitolo di spesa 7742/3, per l'attuazione del "*Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici*" ed è altresì previsto che le modalità di spesa degli stanziamenti su detto capitolo siano definite con Decreto del Ministro;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2009 n. 129, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133*";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTI il “*Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici*” finalizzato alla realizzazione, attraverso distinte azioni, degli obiettivi strategici ivi riportati ed il “*Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per l’anno 2005*”, approvati, dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2007 registro n. 4, foglio 235, con il quale sono state fissate le modalità di spesa per la realizzazione del “Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici”.

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 2009 n. 13641, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2009 registro n. 3, foglio 303, con il quale è stato approvato il “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009” ed il relativo allegato tecnico, che individua gli obiettivi prioritari e strategici per il settore dell’agricoltura biologica e con il quale sono state individuate le iniziative finanziabili nell’Asse 2 Azione 2 di supporto scientifico per l’elaborazione e attuazione della normativa comunitaria;

CONSIDERATO che alcuni degli obiettivi prioritari e strategici previsti dal citato Decreto del 9 settembre 2004 n. 13641 sono stati oggetto di progetti di assistenza tecnica affidati al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;

RITENUTO necessario definire le modalità attuative dell’intervento pubblico;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DECRETA

*Art. 1
(Obiettivi)*

1. Con il presente Decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finanzia progetti scientifici, sperimentali e tecnici finalizzati al miglioramento delle produzioni biologiche e rispondenti alle priorità evidenziate nel “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008-2009”, Azione 2.2 e 3.2, citato in premessa. I progetti riguardano i seguenti argomenti:
 - a. nuove tecnologie e strategie produttive per l’acquacoltura biologica con particolare riferimento alla densità di allevamento, alla qualità dell’alimentazione e dell’ambiente;
 - b. applicazione di tecniche di produzione in acquacoltura biologica per la valorizzazione di specie autoctone e per l’uso sostenibile di risorse naturali.
 - c. gestione dell’agroecosistema e valutazione della qualità e della sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi biologici mediante l’applicazione di indicatori agroecologici e/o pedoambientali;
 - d. identificazione e messa a punto di tecniche e/o preparati che possano sostituire/ridurre l’impiego del rame nella difesa delle colture. Le attività devono essere finalizzate alla predisposizione di domande d’inserimento in allegato II del Reg. (CE) 889/08;
 - e. azioni mirate a conoscere e valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti biologici;
 - f. protocolli d’impiego di estratti vegetali o fitoderivati come nutrienti nell’alimentazione dei ruminanti in zootecnia biologica.
 - g. miglioramento dei sistemi di lotta alle infestanti compatibili con il metodo biologico.
2. I progetti devono prevedere una opportuna diffusione dei risultati, anche in fase di realizzazione (es. attività “on farm”, rete di aziende pilota, giornate divulgative, approccio partecipativo, coinvolgimento di partner industriali o società commerciali).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Art. 2
(Risorse finanziarie)*

1. L'importo totale delle risorse destinate al finanziamento dei progetti è pari ad euro 825.000,00. Il contributo per la realizzazione dei progetti non può essere superiore al 99% della spesa ammessa.
2. Ciascun progetto potrà ricevere un contributo massimo di € 110.000,00. Per le sole tematiche riferite all'acquacoltura biologica, è stabilito un contributo massimo di € 137.500,00.
3. I costi di progetto possono includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini di eventuale rimborso, l'Unità operativa interessata dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.

*Art. 3
(Termine per la realizzazione dei progetti)*

1. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro diciotto mesi a far data dall'approvazione del progetto.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di cui al comma 1, previa presentazione di istanza motivata e di una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

*Art. 4
(Requisiti di ammissibilità)*

1. I soggetti ammessi a partecipare al presente avviso sono: il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (C.R.A.), le Università e i Consorzi interuniversitari pubblici, gli Enti Pubblici di Ricerca nazionali, regionali, di province autonome e di altri enti pubblici territoriali.
2. Il soggetto proponente si può avvalere di enti privati, in qualità di unità operative o sub-contrante/consulente, a condizione che essi svolgano attività non a scopo di lucro, abbiano come scopo istituzionale o statutario la realizzazione di attività anche nel settore della Agricoltura Biologica o dimostrino di avere una consolidata esperienza nel campo della stessa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

3. Esclusivamente per i progetti riguardanti l'acquacoltura biologica, in considerazione della recente entrata in vigore del regolamento comunitario, è sufficiente che gli enti privati di cui al punto 2 dimostrino competenza tecnico-scientifica nel settore dell'acquacoltura convenzionale.
4. Le azioni di cui al presente avviso non devono essere già state proposte/attuare in altri progetti in atto o in fase di attivazione finanziati da questa e/o altre amministrazioni.

Art. 5

(Modalità di presentazione dei progetti)

1. I progetti, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 1 "Piano di fattibilità", devono pervenire in duplice copia, e accompagnati da lettera di trasmissione a firma del legale rappresentante dell'Ente proponente, all'indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, ex Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Ufficio agricoltura biologica SACO X, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma entro le ore 14:00 del quarantesimo giorno, a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito estratto relativo al presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I progetti pervenuti dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente Decreto saranno esclusi.
Il progetto deve pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:
"NON APRIRE - Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2008 - Azione 2.2".
2. Il testo del presente Decreto e i relativi allegati 1 e 2 sono disponibili in formato elettronico sul sito www.politicheagricole.it nella sezione "concorsi e gare", o potranno essere richiesti, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica saco10@politicheagricole.gov.it.

Art. 6

(Ammissibilità dei progetti)

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:
 - a) è presentato da un soggetto indicato all'articolo 4 del presente provvedimento secondo lo schema riportato nell'allegato 1;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- b) perviene entro e non oltre la data indicata all'art. 5 del presente provvedimento;
- c) è coerente con l'oggetto e gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente provvedimento;
- d) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 2 del presente provvedimento;
- e) è completo di tutte le informazioni richieste.

Art. 7

(Istruttoria e valutazione dei progetti)

1. I progetti presentati sono esaminati da un'apposita Commissione di valutazione tecnico-amministrativa, nominata dal Capo Dipartimento, sulla base dei criteri di seguito riportati:
 - rispondenza e chiarezza degli obiettivi del progetto a quelli esplicitati nel presente provvedimento. Verificabilità degli obiettivi realizzabili (output fisici): max punti 25;
 - trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi: max punti 20;
 - identificabilità, pianificazione e ripartizione delle attività da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi: max punti 20;
 - accertata competenza ed esperienze tecniche e scientifiche pregresse delle unità operative coinvolte nel progetto: max punti 15;
 - impostazione degli studi basata su un approccio agroecologico specificatamente riferito a sistemi produttivi "bio": max punti 10;
 - coinvolgimento nelle attività di progetto degli operatori economici del settore (es. attività "on farm"): max punti 10.
2. Sulla base del punteggio assegnato è redatta, per ciascuna tematica di cui all'art. 1.1, una graduatoria dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o maggiore a 50.
3. Qualora sia possibile finanziare più di un progetto per ciascuna tematica, gli ulteriori progetti sono selezionati sulla base del punteggio ottenuto indipendentemente dalla tematica.
4. A parità di punteggio, costituisce priorità la dimostrazione di consolidata esperienza nella realizzazione di attività tecniche e sperimentali in agricoltura biologica.
5. Per i progetti che ottengono il punteggio più elevato in ciascuna tematica, o per quelli di cui al precedente paragrafo 3, il Ministero chiede agli enti proponenti di presentare un "Progetto esecutivo", secondo lo schema di cui all'allegato 2. Il progetto esecutivo è sottoposto alla valutazione della Commissione di cui al punto 1 e, se del caso, il Ministero potrà chiedere integrazioni e modifiche di carattere tecnico e/o amministrativo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 8

(Modalità di finanziamento)

1. Il finanziamento è erogato a seguito del positivo esito delle verifiche tecniche ed amministrativo-contabili sulle attività realizzate e sui costi sostenuti.
2. Il predetto finanziamento, sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare n. 91382 del 12 agosto 2005 che detta i criteri per la rendicontazione dei costi sostenuti, sarà erogato con le seguenti modalità:
 - a. fino al 60% a titolo di anticipazione, dietro presentazione di apposita istanza e compatibilmente con le disponibilità di cassa;
 - b. fino al 30% a stato di avanzamento lavori, dietro presentazione della documentazione tecnico-amministrativa con eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta;
 - c. il rimanente 10% a conclusione del progetto, dietro presentazione della documentazione tecnico-amministrativa con eventuale recupero della quota parte di anticipazione già corrisposta.

Art. 9

(Monitoraggio dei progetti)

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti attraverso la realizzazione di almeno due riunioni di coordinamento che si terranno in avvio del progetto ed al dodicesimo mese di realizzazione dello stesso presso la sede del Dipartimento committente.
2. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili ai progetti devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del finanziamento concesso dal Ministero.

Art. 10

(Riuso dei progetti)

1. I soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano a rendere disponibili tutte conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Art. 11
(Documenti e informazioni)*

Il presente provvedimento è pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in versione integrale sul sito del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it e www.sinab.it.

Il Capo Dipartimento
(Giuseppe Nezzo)